

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 22 marzo 1983)

INDICE

BENEDETTI: Sull'acquisto del complesso residenziale-commerciale « Santarelli », sito in comune di Fermo, da parte degli istituti di previdenza (3153) (risp. GORIA, ministro del tesoro)	Pag. 2187
CAZZATO, LUCCHI: Per il rispetto delle circolari ministeriali vigenti da parte del provveditore agli studi di Taranto, con particolare riferimento alla scuola media « Giovinazzi » di Castellaneta (3315) (risposta FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione)	2188
FONTANARI: Per l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili a quella vigente per i ciechi di guerra (3330) (risp. GORIA, ministro del tesoro)	2189
FOSCHI: Per l'applicazione della legge n. 682 del 1979, concernente l'indennità di accompagnamento dei ciechi civili (3206) (risposta GORIA, ministro del tesoro)	2189
MITROTTI: Sulla necessità di adottare misure che vengano incontro alle attese dei ciechi civili (3286) (risp. GORIA, ministro del tesoro)	2189
PAVAN: Sulle modifiche al sistema di liquidazione degli assegni vitalizi operate dall'articolo 5 della legge n. 177 del 1976 (3438) (risp. GORIA, ministro del tesoro)	2191
SAPORITO: In merito ad una contesa sorta nella scuola elementare « Amendola » di Ostia (Roma) tra la direttrice didattica e il consiglio di circolo (3379) (risp. FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione)	2191

BENEDETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere contenuti e modalità della convenzione di acquisto del complesso residenziale-commerciale « Santarelli », sito in comune di Fermo, rione Santa Caterina, da parte degli Istituti di previdenza.

Per sapere quale ufficio periferico della Pubblica amministrazione sarà delegato alla gestione del complesso e con quali istruzioni.

In particolare, per sapere se il Ministro non ritenga necessario che la gestione avvenga in stretto rapporto con l'Amministrazione comunale di Fermo in modo da assicurare e garantire il pieno rispetto delle scelte di programmazione urbanistica operate da quella Amministrazione.

(4 - 03153)

(3 settembre 1982)

RISPOSTA. — Con rogito in forma pubblica amministrativa dottor Ruscitto in data 31 marzo 1982 rep. 48066, la Direzione generale degli istituti di previdenza ha — per conto della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali da essa amministrata — acquistato dalla Pietro Santarelli s.p.a. un complesso immobiliare sito in Fermo, viale Trieste, al prezzo di lire 11.547.460.000.

Detto contratto è stato approvato con decreto ministeriale in data 20 aprile 1982, debitamente registrato.

La compravendita di cui trattasi è stata effettuata a rustico, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 13 giugno 1965, n. 855; l'ultimazione del compendio e la sua consegna alla Cassa acquirente è stata contrattualmente prevista entro il 15 febbraio 1983.

Il complesso, destinato ad abitazioni e locali commerciali, si compone in particolare di un centro commerciale, della superficie coperta di metri quadrati 6.629 e di n. 7 palazzine, comprendenti n. 76 appartamenti oltre ad autorimesse e negozi.

La gestione degli immobili in oggetto verrà affidata, per quanto riguarda la parte tecnica, all'ufficio tecnico erariale di Ascoli Piceno e per quella amministrativa alla Direzione provinciale del Tesoro, a norma di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Per quanto riguarda, infine, i rapporti con l'amministrazione comunale di Fermo, si ritiene opportuno precisare che tali rapporti saranno disciplinati dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

Il Ministro del tesoro
GORIA

16 marzo 1983

CAZZATO, LUCCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il provveditore agli studi di Taranto in un primo momento aveva autorizzato, presso la scuola coordinata di Borgo Perone della scuola media « Giovinazzi » di Castellaneta (Taranto), n. 1 prima classe (pur in presenza di 42 iscrizioni, alcune delle quali giunte in ritardo, ma pur prevedibili sulla base del numero dei licenziati della scuola elementare e dei ripetenti della prima classe), n. 2 seconde e n. 3 terze classi;

che in un secondo tempo, verificata la ristrettezza delle aule, il provveditore ha autorizzato lo sdoppiamento della prima classe ed ha poi raggruppato le seconde classi già autorizzate in una unica seconda; tale sdop-

piamento è stato compiuto in maniera arbitraria ed in violazione del decreto-legge 27 novembre 1981, n. 676, convertito in legge n. 11 del 1982, il cui articolo 7, secondo comma — valido per il solo anno scolastico 1981-1982 — fa salve le esigenze della scuola d'obbligo;

che tale arbitraria decisione viola le leggi e le circolari ministeriali in vigore, che per le classi successive alle prime impongono la conservazione dello stesso numero delle classi dell'anno scolastico precedente;

che il numero degli iscritti alle seconde classi è di 32 unità e che i locali che la scuola ha a disposizione sono assolutamente inadeguati;

che la sezione staccata di Borgo Perone dista dal capoluogo circa 23 chilometri e che già difficili sono le condizioni generali nelle quali gli alunni esercitano il loro diritto all'istruzione stabilito dalla Costituzione della Repubblica,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quali provvedimenti urgenti il Ministro ritiene di adottare per impegnare il provveditore agli studi di Taranto al rispetto e all'applicazione della legge e delle circolari ministeriali vigenti;

2) se, in caso di resistenza del provveditore, non ritiene di autorizzare d'ufficio il ripristino della situazione preesistente, relativamente alle sole seconde classi.

Gli interroganti precisano, infine, che è assolutamente inspiegabile l'arroccamento sulle sue decisioni del provveditore agli studi di Taranto, che si dimostra renitente arbitrario nei confronti di studenti della scuola dell'obbligo, mentre contemporaneamente largheggia nell'autorizzare la formazione di classi con 12-13 alunni in diversi istituti inferiori della provincia di Taranto.

(4 - 03315)

(10 novembre 1982)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione in oggetto, non può che confermarsi quanto fatto presente in occasione dell'analoga interrogazione n. 4-03230 ed in particolare che le decisioni adottate dal provveditore agli studi di Taranto in merito alla formazione delle classi della scuola media

22 MARZO 1983

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 89

« Giovinazzi » di Castellaneta sono state determinate dall'impossibilità di provvedere diversamente.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

12 marzo 1983

FOSCHI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Viene segnalato da più parti che la legge 22 dicembre 1979, n. 682, con la quale è stata equiparata l'indennità di accompagnamento dei ciechi civili a quella dei ciechi di guerra, non sarebbe a tutt'oggi resa operante.

Infatti il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ha notevolmente elevato l'assegno di accompagnamento ai ciechi di guerra, mentre la citata legge n. 682 non avrebbe ancora prodotto gli effetti della prevista equiparazione.

Considerato che la categoria dei ciechi civili, dopo significative battaglie, ha acquisito un diritto che ancora non viene concretizzato, stante anche l'aspetto psicologico-morale, oltre che, ovviamente, economico, l'interrogante chiede di conoscere quali siano gli ostacoli che determinano questo ritardo nell'applicazione della menzionata legge n. 682, con l'invito a voler predisporre il migliore impegno dell'organizzazione ministeriale al fine di regolarizzare rapidamente la situazione in argomento.

(4 - 03206)

(23 settembre 1982)

FONTANARI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Premesso che, con la legge 22 dicembre 1979, n. 682, l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti viene equiparata, a partire dal 1° gennaio 1982, a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tabella « E » - lettera A-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, cioè dai ciechi di guerra, l'interrogante chiede di conoscere:

perchè ai ciechi civili assoluti l'indennità di accompagnamento viene erogata anche tuttora in misura minore a quella sta-

bilita dalla citata legge, e cioè senza gli aumenti previsti dagli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

se i Ministeri competenti non intendono finalmente riparare alla disparità di trattamento, equiparando l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili a quella vigente per i ciechi di guerra, come era nello spirito della legge citata e nella volontà del legislatore.

(4 - 03330)

(12 novembre 1982)

RISPOSTA (*). — In accoglimento della richiesta dell'Unione italiana ciechi, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 19 febbraio 1983, ha approvato uno schema di disegno di legge d'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di accompagnamento dei ciechi civili assoluti.

Con l'articolo 1 del disegno di legge anzidetto si è provveduto ad interpretare l'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, nel senso di intendere che il ragguglio dell'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti deve essere riferita, a partire dal 1° gennaio 1982, alle nuove misure e modalità di automatico adeguamento indicate, per la corrispondente indennità spettante ai grandi invalidi di guerra, dagli articoli 1 e 6 del decreto delegato 30 dicembre 1981, n. 834, e relativa tabella E, lettera A-bis.

Il Ministro del tesoro
GORIA

16 marzo 1983

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopraelencate

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso:

che, con inizio dal 21 settembre 1982, è stata proclamata la mobilitazione gene-

rale dei ciechi italiani dalla giunta esecutiva dell'Unione italiana ciechi, per protestare contro il Governo ed il Parlamento accusati di aver disatteso molti provvedimenti e proposte di legge a favore della categoria;

che, riguardo ai tanti problemi che mortificano tale categoria, viene chiesto, in particolare:

l'equiparazione, da parte del Ministero del tesoro, dell'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti a quella dei ciechi di guerra;

la copertura finanziaria per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai ciechi ventesimisti;

l'equiparazione, da parte del Ministero dell'interno, del limite di reddito per ciechi ventesimisti a quella dei ciechi assoluti e l'aumento, con legge, di tale limite almeno a lire 12.000.000 annue;

l'immediata approvazione, previa assicurazione formale di copertura finanziaria da parte del Ministero del tesoro, del disegno di legge per il collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi;

l'immediata approvazione del disegno di legge per i massofisioterapisti ciechi;

l'approvazione immediata previa assicurazione formale di copertura finanziaria da parte del Ministero del tesoro, del disegno di legge relativo al finanziamento dell'Unione italiana ciechi, già licenziato dal Senato;

la concreta attuazione di tutte le leggi regionali per la prevenzione della cecità, l'integrazione scolastica e la sicurezza sociale,

l'interrogante chiede di conoscere quali determinazioni si intendano assumere per dare esito alle attese dei ciechi che null'altro chiedono allo Stato se non di ottenere quegli strumenti legislativi, amministrativi ed economici che consentano loro una vita libera e dignitosa, come la Costituzione prescrive.

(4 - 03286)

(3 novembre 1982)

RISPOSTA. — In accoglimento della richiesta dell'Unione italiana ciechi, il Consiglio dei ministri nella riunione del 19 febbraio 1983 ha approvato uno schema di disegno di

legge d'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di accompagnamento dei ciechi civili assoluti.

Con l'articolo 1 del disegno di legge anzidetto si è provveduto ad interpretare l'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, nel senso di intendere che il ragguglio dell'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti deve essere riferito, a partire dal 1° gennaio 1982, alle nuove misure e modalità di automatico adeguamento indicate, per la corrispondente indennità spettante ai grandi invalidi di guerra, dagli articoli 1 e 6 del decreto delegato 30 dicembre 1981, n. 834, e relativa tabella E, lettera A-bis.

In merito poi al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai ciechi ventesimisti, si deve far presente che tale indennità, così come previsto dalla vigente legislazione, può essere corrisposta solamente ai ciechi civili assoluti.

Per quanto concerne poi l'elevazione del limite di reddito a lire 12 milioni per i ciechi suddetti, va considerato che tale elevazione, oltre ad aumentare considerevolmente il numero dei beneficiari della pensione o dell'assegno di invalidità con conseguenti oneri per lo Stato, renderebbe di nuovo differenziate tra loro le categorie di minorati. Ciò sicuramente indurrebbe le altre categorie, ben più numerose, di invalidi civili e sordomuti a richiedere analogo beneficio con ulteriori notevolissimi oneri.

Giova, infine, rammentare che sono tuttora in corso di esame del Parlamento i disegni di legge (Atto Senato n. 1267 e Atto Camera n. 656) recanti norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi e dei massofisioterapisti ciechi, nonché quello relativo al finanziamento dell'Unione italiana ciechi. Quest'ultimo provvedimento (Atto Camera n. 3458-B), già approvato dal Senato e con modifiche dalla Camera dei deputati, ha subito ulteriori modifiche da parte dello stesso Senato.

Il Ministro del tesoro
GORIA

19 marzo 1983

PAVAN. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che con l'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono state abrogate tutte le disposizioni sulla concessione degli assegni vitalizi a carico del Fondo di previdenza dei dipendenti statali (ENPAS), dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti degli enti locali (INADEL) e dell'Istituto postelegrafonici e che gli assegni vitalizi liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, sono stati posti a carico, a decorrere dal 1° gennaio 1976, dell'INPS (fondo sociale) e sono stati equiparati a tutti gli effetti alle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 della predetta legge, così come modificato dall'articolo 10 della legge 20 marzo 1980, n. 75, è stata data facoltà agli interessati medesimi di optare o per la formula nuova o per il mantenimento dell'assegno vitalizio;

che, in base agli articoli 11 e 12 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75, gli assegni vitalizi ancora mantenuti in vigore dovevano essere liquidati dall'INPS (fondo sociale), e non più quindi dall'ENPAS o dall'INADEL o dall'Istituto postelegrafonici, prima nella misura aumentata a lire 46.800 mensili e successivamente nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali;

constatato che gli elenchi di detti beneficiari degli assegni vitalizi non sono ancora stati trasmessi all'INPS da parte delle varie Direzioni provinciali del tesoro in quanto queste attendono ancora una circolare del Ministero del tesoro contenente indicazioni applicative delle disposizioni sopraindicate, si chiede:

1) se corrisponda al vero quanto lamentato dai titolari degli assegni vitalizi;

2) cosa intendano fare i Ministri interrogati per correggere tale inadempienza ministeriale ed ovviare alla grave situazione di disagio e malcontento che esiste in una

categoria di persone che percepiscono ancora 10 o 20 mila lire al mese.

(4 - 03438)

(16 dicembre 1982)

RISPOSTA. — Le Direzioni provinciali del Tesoro, tramite il centro elettronico di Latina, già dalla fine dell'anno 1981 hanno ultimato tutte le operazioni di competenza per il trasferimento degli assegni vitalizi ENPAS e INADEL al fondo sociale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con esclusione degli assegni dei postelegrafonici i quali non sono amministrati dagli uffici periferici del Tesoro.

Circa gli adempimenti di competenza dell'INPS, si fa presente che il predetto Istituto ha dato attuazione alla procedura per il pagamento degli assegni vitalizi a carico del fondo sociale nel corso del 1981 e cioè non appena gli enti liquidatori degli assegni stessi — ENPAS, INADEL ed Istituto postelegrafonici — scaduto il termine per l'opzione, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 75 del 1980, hanno provveduto al trasferimento della relativa documentazione alle sedi dell'INPS medesimo.

Gli assegni in questione sono in pagamento nella stessa misura della pensione sociale e, nei confronti degli interessati, sono stati regolarmente calcolati gli arretrati ed i conguagli di spettanza a norma di legge.

Il Ministro del tesoro
GORIA

16 marzo 1983

SAPORITO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in relazione ai gravi fatti accaduti nella scuola elementare « Amendola » di Ostia (Roma), denunciati nel corso di una conferenza stampa dal segretario generale dello SNALS e ripresi dalla stampa della Capitale.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere le valutazioni del Ministro in ordine al comportamento del provveditore agli studi di Roma, che, consapevolmente o in-

consapevolmente, ha provocato l'inasprimento di una contesa sorta presso la suddetta scuola elementare « Amendola » di Ostia, tra la direttrice didattica e il consiglio di circoli, in ordine ad una delibera chiaramente illegittima con cui era stato affidato l'appalto della mensa scolastica ad una cooperativa.

Poichè la legislazione vigente in materia assegna, infatti, al Comune il compito di finanziare e gestire la mensa per gli alunni, la direttrice aveva sottoposto la delibera in questione al giudizio del provveditore agli studi di Roma, il quale, peraltro, rifiutando ogni decisione, favoriva il degenerare della situazione culminata nell'occupazione dell'istituto da parte di alcuni genitori.

L'interrogante sollecita, pertanto, un immediato intervento perchè vengano rimossi ostacoli facilmente individuabili per il ripristino di serietà e serenità nella scuola romana.

(4 - 03379)

(10 dicembre 1982)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti non sono emersi motivi di censura per il comportamento tenuto dal provveditore agli studi di Roma a proposito dell'istituzione del servizio mensa presso il 153° circolo didattico di Ostia Lido.

Al riguardo, riconosciuta la necessità di tale servizio, che riveste carattere propedeu-

tico rispetto alle iniziative di integrazione scolastica, non altrimenti realizzabili, soprattutto in zone economicamente svantaggiate, il suddetto provveditore si è semplicemente preoccupato di evitare che, nel caso specifico, venisse disattesa la normativa vigente che ha affidato, com'è noto, alla competenza regionale tutta la materia relativa all'assistenza scolastica.

Tenuto conto pertanto che, su delega delle Regioni, il servizio di mensa deve essere attualmente curato dai singoli Comuni, o con gestione diretta o mediante apposita convenzione con altri enti, lo stesso provveditore agli studi non ha potuto non convalidare la decisione del competente direttore didattico, volta ad impedire, che nel caso della scuola elementare « Amendola » di Ostia si provvedesse al servizio in questione mediante assunzioni di oneri a carico dello Stato.

Si informa, ad ogni modo, che il Comune di Roma, grazie anche alla mediazione dell'ufficio scolastico provinciale, con fonogramma del 12 gennaio scorso, ha fornito precise assicurazioni in ordine alla positiva definizione dei problemi connessi al funzionamento della refezione scolastica presso il suindicato circolo didattico.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

12 marzo 1983